

LA LOTTA SENZA QUARTIERE AI BULLI DEVE FARE I CONTI CON PRECISE REGOLE INTERNE E CON I TRIBUNALI

Sospendere gli alunni indisciplinati? Ora è più difficile La linea dura promessa da Bussetti resterà sulla carta

DI CARLO FORTE

Linea dura del ministero dell'istruzione contro la violenza e il bullismo a scuola. D'ora in poi provvedimenti più severi per gli alunni che non rispetteranno le regole. Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, e la notizia è rimbalzata sulla stampa.

Resta il fatto, però, che i dirigenti scolastici, in riferimento al potere disciplinare nei confronti degli alunni, hanno le mani legate rispetto al passato. Fino a quando sono rimaste in vigore le disposizioni disciplinari contenute nella riforma **Gentile**, i dirigenti potevano farlo, perché avevano anche il potere di sospendere gli alunni indisciplinati. Mentre non potevano farlo nei confronti dei docenti, per i quali era necessario un provvedimento col-

legiale emesso da un organo terzo. Con l'avvento delle varie riforme, invece, la situazione si è capovolta: per sospendere un alunno è necessario un provvedimento emesso collegialmente dal consiglio di classe, mentre per sospendere un docente basta un provvedimento monocratico del dirigente scolastico. Anche se questa facoltà non è riconosciuta dalla giurisprudenza.

Quanto alle disposizioni che regolano la responsabilità disciplinare degli alunni, esse sono contenute nel regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: il decreto del presidente della repubblica 249/1998, modificato dal decreto del presidente della repubblica 235/2007. Il regolamento contiene, però, disposizioni generali ed enunciazioni di principio, che vanno declinate dalle singole istituzioni scolastiche in disposizioni di dettaglio.

In particolare, il regolamento fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; la tipologia delle sanzioni disciplinari; gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento (si veda la sentenza del Tar Puglia, sezione II del 31/7/2007 n. 3039 citata nella circolare 138/2192 dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte).

È solo all'esito di questa complessa procedura, che può dare esiti difformi da scuola a scuola, il consiglio di classe può infliggere la sanzione, previo contraddittorio, ma sempre nei limiti di quelle previste nel regolamento di istituto.

© Riproduzione riservata

